

Reg. Sent. 1588/2024

Depositata il 25.10.2024

n. 3151/2018 R.G. Tribunale

n. 5516/2016 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Sezione penale

- RITO ORDINARIO -

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara - dott. Gianluca Sarandrea - all'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M. S. nata a (...) il (...) ivi residente in Via (...), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore

Libera Assente

Difesa di fiducia dall' Avv. C. C. del Foro di Pescara.

M. W. nato a (...) il (...) residente a (...) in Via (...)

Libero Assente

Difeso di fiducia dall' Avv. C. C. del Foro di Pescara.

Imputati

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 648 c.p., art. 55 co. 9 D.Lgs. n. 231/2007 in quanto,

In concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno, dapprima ricevevano una consapevole della provenienza illecita in quanto prodotto di clonazione, la carta bancomat rilasciata da UBI Banca di Milano a favore di M. D. ed il relativo codice PIN, quindi la

utilizzavano indebitamente per operare svariati acquisti e pagamenti per una somma complessiva di euro 2.541,00.

Pescara ed altri luoghi dal 28.11.14 al 9.12.14

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Lorella De Bonis
- Avv. S. A. per la parte civile M. D.
- Avv. L. P., per delega dell'Avv. C. C. per gli imputati

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso all'esito dell'udienza preliminare dell' 11.10.2018 il Gup in sede ha disposto il giudizio nei confronti di M. S. e M. V. in ordine ai reati loro ascritti.

All'udienza del 18.4.19, preso atto della costituzione di parte civile nell'interesse di M. D., è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti. Alla successiva udienza del 6.2.20 sono stati sentiti i testi M. D. e D. F. G..

L'udienza del 12.11.20 è stata differita per impedimento del giudice ed alla seduta del 15.7.21, stante la sostituzione del giudice, sono state rinnovate le formalità di apertura del dibattimento con declaratoria di utilizzabilità degli atti assunti nel corso della istruttoria espletata.

All'udienza del 17.3.22 sono stati sentiti il Brig. S. G., D. G. A. e D. G. L..

L'udienza del 17.11.22 è stata poi differita per impedimento del giudice ed alla successiva seduta del 15.6.23 la difesa ha rinunciato al teste T. M..

La teste P. M. è stata escussa alla seduta del 12.10.23.

Il processo è stato dunque differito al 16.11.23 e, per l'assenza del teste, al 4.4.24 dove la difesa ha rinunciato all'altro teste di lista.

All'odierna seduta il giudice, raccolte le conclusioni delle parti, si è pronunciato come da dispositivo.

I fatti di causa hanno avuto origine dalla denuncia sporta il 14.4.14 da M. D. il quale, in dibattimento ha descritto i fatti a lui occorsi.

Ha precisato sul punto che, all'epoca dei fatti, aveva deciso di allontanarsi dalla sua residenza in Milano per trascorrere un periodo di rilassatezza dai propri nonni che vivevano in Pescara. In tale periodo aveva avuto occasione di incontrare spesso M. V., sua vecchia conoscenza, oltre che la moglie M. S..

Il M., consapevole della sua condizione di disoccupato, gli aveva proposto un affare consistito nell'acquistare alcuni apparati cellulari e porli in vendita on line ad un prezzo maggiorato al fine di ottenerne una fonte di guadagno.

Accettata l'offerta il M. aveva dunque provveduto ad acquistare con il proprio bancomat alcuni telefoni cellulari presso il Centro Commerciale Mediaworld a Città Sant'Angelo ed a consegnarli al M. perché si curasse delle operazioni di messa in vendita.

Qualche giorno dopo, visto che il M. non si era più fatto sentire, il M. lo aveva cercato e, una volta trovato, gli aveva chiesto conto dei cellulari venendo così a sincerarsi del cattivo affare fatto in quanto il M. gli aveva risposto che non sapeva chi al momento detenesse tali cellulari. Il M. si era determinato a far ritorno a Milano dove il padre, che controllava le sue operazioni bancarie, gli aveva mostrato l'estratto conto da cui risultavano diversi esborsi (tra cui quello relativo ad un passaggio di proprietà di un'autovettura) che il M. D. disconosceva come propri.

In ordine al passaggio di proprietà saldato con il bancomat del M., D. F. G., titolare dell'agenzia pratiche auto (...) S.a.s. ha precisato di non ricordare alcuna circostanza in proposito.

Sul punto l'istruttoria ha tuttavia consentito di appurare l'esistenza di un passaggio di proprietà dell'autovettura Alfa 146 targata (...) in favore di M.S. saldato pagamento attraverso bancomat avvenuto l'1.12.14

Il Brig. S. G., all'epoca in servizio presso la Stazione CC. di Scafa, ha riferito di avere effettuato indagini in ordine al passaggio di proprietà di una Alfa 156 targata (...) e di aver acquisito la documentazione presso la delegazione Aci, da cui aveva appurato che la vettura era stata acquistata da M.S. dai fratelli D. G. e che il prezzo era stato corrisposto con il bancomat i cui dati erano quelli del M.

D. G. L. ha riferito che nell'agosto del 2014 si era presentato presso la sua autofficina un soggetto presentatosi come V. che si era mostrato interessato all'acquisto di una vettura a buon prezzo; il D. G. aveva proposto l'acquisto di un'Alfa 156 al prezzo di 400 euro a tale soggetto che qualche giorno dopo si era ripresentato insieme alla moglie ed aveva acquistato la vettura offertagli proponendo di effettuare le operazioni del passaggio presso l'agenzia (...) a Pescara.

Alcun contributo ai fini ricostruttivi è stato offerto da D. G. A. il quale ha dichiarato che del passaggio di proprietà in esame se ne era occupato il fratello L..

P. M., teste della difesa, ha precisato in dibattimento che il giorno del passaggio di proprietà M. S., sua conoscente e collega di studio era stata continuamente impegnata nello svolgimento di attività lavorativa dello studio.

Ciò posto, va innanzitutto premesso che l'uso indebito della carta di credito o di analoghi strumenti di pagamento ben può realizzarsi attraverso la disponibilità e la spendita dei relativi codici, non essendo necessario il materiale possesso del documento cartaceo o plastificato, costituendo quest'ultimo esclusivamente lo strumento che incorpora le sequenze identificative del titolare del rapporto negoziale, abilitandolo a regolare per tal via le proprie transazioni (Cassazione penale sez. II, 09/02/2022, n.21771) dunque anche se il M. ha riferito di aver sempre tenuto con sé il documento bancomat, ciò non esclude in astratto la ricorrenza del delitto in questione.

Tanto considerato, ritiene tuttavia il giudice che nel caso in esame ricorrano ragioni per sollevare dubbi in merito all'utilizzo indebito della carta bancomat di M. D. da parte di M. S. per l'acquisto dell'autovettura Alfa 156, così come vanno espressi fondate perplessità in merito alla ricorrenza del delitto di ricettazione non essendovi prova sulla ricezione da parte degli imputati della tessera bancomat clonata da parte del M..

Sul punto diverse ragioni inducono a sollevare dubbi in merito alla esatta ricostruzione dei fatti per come rappresentata dalla parte offesa.

Va infatti notato che dalla documentazione prodotta dal PM vi è un atto in cui M. D. disconosce alcune operazioni risultate effettuate con il proprio bancomat.

Tra tali operazioni delle quali il M. si è dichiarato dunque estraneo, ne figurano invece alcune che lo stesso ha espressamente riferito di aver personalmente effettuato.

Ci si riferisce in particolare all'acquisto dei telefoni presso il centro commerciale Mediaworld di Città Sant'Angelo dove il M., su impulso del M., aveva provveduto ad effettuare l'acquisto di alcuni cellulari che insieme a quello avrebbe poi posto in vendita ad un prezzo maggiorato. Tale aspetto induce dunque a sollevare dubbi sull'attendibilità del resoconto fornito dal teste in merito al reale e preciso svolgimento dei fatti.

Peraltro alcun elemento, se non la documentazione relativa all'acquisto dell'Alfa 156, induce a ricondurre agli imputati l'attività di indebito utilizzo dei codici personali del bancomat del M.

Sul punto, con specifico riguardo all'acquisto dell'autovettura, risulta quantomeno dubbio il fatto che il M. e la compagna M. S. avessero fatto uso della tessera bancomat clonata del M., loro conoscente, in quanto in tal modo sarebbe apparso in modo evidente la loro responsabilità in proposito, potendo invece procedere in forma anonima ed effettuare un prelievo di denaro contante con cui saldare il passaggio di proprietà presso l'agenzia Auto in forma sostanzialmente anonima.

Gli elementi sopra sintetizzati e la limitata attendibilità conferita al resoconto offerto dalla parte offesa, peraltro costituitasi parte civile, richiedendosi per tal motivo un approfondito giudizio circa la sua attendibilità, esclude la possibilità di ritenere provati i fatti indicati in rubrica ascritti agli imputati i quali, devono dunque essere assolti dagli stessi perché il fatto non sussiste.

Deve peraltro aggiungersi che, quantomeno in ordine al delitto di cui al art. 55 co. 9 D.Lgs. n. 231/2007, là dove non si fosse pervenuti ad un'affermazione nel merito nei termini sopra detti, non potrebbe che pronunciarsi una sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione.

Posto infatti che le condotte delittuose contestate agli odierni imputati risalgono al 9.12.2014, ne deriva che il reato di indebito utilizzo di carta di credito deve ritenersi estinto per maturato termine di prescrizione a far data dal 8.6.22.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve M.S. e M.V. dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

Pescara, 24.10.2024

Il Giudice